



Revoca dell’incarico e sostituzione dei dipendenti incaricati della difesa diretta ai sensi dell’art. 417 *bis* c.p.c., nel procedimento promosso da un dipendente contro il CREA innanzi al Tribunale Ordinario di Nuoro - Sezione Lavoro - R.g. n. 232/2023.

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e ss.mm.ii. istitutivo del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria, CREA - Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - così denominato ai sensi dell’art. 1, co. 381 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con sede in Roma;

VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137 recante “Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare l’art. 1, co. 381, che ha previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della L. 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con cui è stato approvato il “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 57 del 6 aprile 2017 di istituzione, a decorrere dal 1° maggio 2017, dei 12 Centri di ricerca del CREA;

VISTO il Decreto n. 7439 del 9 gennaio 2024 del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con cui è stato approvato lo Statuto del CREA;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2024 con cui il Prof. Andrea Rocchi è stato nominato Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione e la successiva riunione di insediamento del Consiglio di Amministrazione in data 11 aprile 2024, giusto verbale n. 1/2024;

VISTO il Decreto presidenziale prot. n. 0094867 del 30 ottobre 2024 con cui la Dott.ssa Maria Chiara Zaganelli è stata nominata Direttore Generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 112-2022 assunta nella seduta del 12 ottobre 2022;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 49-2026 assunta nella seduta del 28 aprile 2026;

VISTA la nota prot. n. 0046337 del 30.01.2026 con la quale il MASAF ha comunicato l'approvazione del Bilancio di previsione 2026;

VISTO l'Atto di Organizzazione Amministrativa del CREA approvato con Decreto direttoriale prot. n. 38014 dell'1.06.2026 e in vigore dal 15 luglio 2026

VISTO il decreto del Direttore Generale prot. n. 0050254 del 16.07.2026 avente ad oggetto l'aggiornamento dell'assegnazione del personale non dirigenziale di ruolo dell'Amministrazione centrale;

VISTO il ricorso ex art. 414 c.p.c. recante R.g.n. 232/2023, depositato presso il Tribunale di Nuoro – Sezione Lavoro – con il quale il Dott. ha chiesto: “a.- accertare e dichiarare il CREA, almeno per il periodo successivo all’inserimento del ricorrente stesso nella graduatoria del 2010 menzionata in narrativa, è rimasto inadempiente all’obbligo di consentirne la progressione in carriera mediante scorrimento o indizione periodica di procedure selettive interne, ai sensi del disposto dell’art. 15 del c.c.n.l. del 2006 già menzionato, ribadito nell’ambito della successiva contrattazione collettiva di settore secondo i testi depositati in allegato; a.l.- accertare altresì, eventualmente previa disapplicazione di ogni provvedimento contrario, che il ricorrente aveva diritto alla conservazione dell’inquadramento e del trattamento retributivo anche ai fini contributivi e previdenziali-, corrispondente al livello risultante dalla progressione, al momento del trasferimento in servizio presso l’Agenzia regionale convenuta; b.- conseguentemente e per l’effetto: in via principale, condannare gli enti convenuti, in solido ovvero ciascuno per la parte di spettanza, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, ad attribuire al ricorrente il superiore inquadramento, rispetto al quale il ricorrente stesso è risultato idoneo a seguito della collocazione nella graduatoria del 2010 e poi vincitore in quella del 2021, con attribuzione altresì del correlativo trattamento economico e normativo, per il prosieguo del rapporto di servizio e, inoltre, con efficacia ex tunc, dal 31 dicembre 2014 o quantomeno dal 31 dicembre 2016 ovvero almeno dal 1° settembre 2021 o comunque dalla diversa data anteriore o successiva che si ritenga congrua; in subordine, condannare gli enti convenuti, in solido tra loro ovvero ciascuno per la parte di relativa spettanza, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, a corrispondere al ricorrente il risarcimento del danno per equivalente -eventualmente anche a titolo di perdita della concreta opportunità di progressione come dianzi specificata-, parametrato come in motivazione e rapportato alla somma corrispondente al trattamento economico dovuto per l’inquadramento superiore e alle perdite in termini di calcolo delle spettanze di fine servizio e trattamento previdenziale, con la decorrenza già indicata o con altra ritenuta di giustizia e con effetto fino all’attribuzione effettiva del superiore inquadramento, ovvero comunque il risarcimento in diversa maggiore o minore misura stimata congrua, parametrata come indicato in motivazione; inoltre e comunque, condannare gli enti predetti, in solido tra loro o ciascuno per la parte di spettanza, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, al risarcimento in favore del ricorrente del danno da ritardo e da dequalificazione professionale nella misura corrispondente a tre mensilità di retribuzione per ogni anno dal 2010 all’effettiva attribuzione dell’inquadramento superiore ovvero con la diversa decorrenza o nella diversa misura, maggiore o minore, che si ritenga congrua; in

ogni caso, condannare gli enti convenuti alla corresponsione della rivalutazione e degli interessi come per legge sulle somme da ciascuno dovute, dalla spettanza al saldo; c. - condannare altresì gli enti convenuti, in solido tra loro ovvero ciascuno per la parte di relativa spettanza, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente; d.- in via istruttoria: ordinare al convenuto CREA l'esibizione dei piani di fabbisogno e delle documentazioni relative a tutte le assunzioni operate, con riferimento al periodo intercorrente dal 2010 sino all'attualità, nonché i documenti recanti l'indicazione delle variazioni in organico per effetto di progressioni, assegnazioni di incarichi e mansioni fuori ruolo e pensionamenti, segnatamente con riferimento al livello di inquadramento per il quale il ricorrente aveva concorso attestandosi in posizione di idoneità nella graduatoria del 2010; ordinare altresì, in caso di contestazione sulla circostanza, la relazione dell'audizione del Commissario straordinario in sede parlamentare nel audiovideoregistrazione; novembre 2021 e la relativa e.- in adempimento della dovuta funzione di collaborazione istituzionale: rimettere alla locale e competente Procura presso la Corte dei conti, a fronte delle censure di cui alle relazioni menzionate in narrativa e depositate in allegato, gli atti relativi al presente giudizio e quelli che verranno esibiti in ragione dell'istanza istruttoria di cui dianzi”;

PRESO ATTO della nota prot. CREA n. 0040547 del 28.04.2023 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari con la quale ha comunicato all'Amministrazione di provvedere direttamente alla difesa in giudizio *ex art. 417 bis c.p.c.*, non ritenendo di dover assumere direttamente la trattazione della causa;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario prot. n. 0069589 del 21.07.2023, con cui sono stati incaricati della difesa dell'Ente l'allora Direttore Generale Dott. Stefano Vaccari e/o la Dirigente dell'Ufficio Affari Generali e legali Dott.ssa Ginevra Albano e/o del personale assegnato all'Ufficio Affari Generali e legali, Dott.ssa Velia Olini;

TENUTO CONTO degli atti difensivi sin ad ora depositati nel giudizio in oggetto;

CONSIDERATO che i dipendenti incaricati della difesa in giudizio dell'Ente, la Dott.ssa Ginevra Albano e la Dott.ssa Velia Olini sono state individuate quali Dirigenti di altri Uffici dell'Amministrazione centrale e, pertanto, non possono ulteriormente svolgere l'incarico precedentemente affidatogli;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla loro revoca e sostituzione al fine di assicurare la continuità della difesa degli interessi dell'Ente nel predetto giudizio

DECRETA

Art. 1

È disposta la revoca dell'incarico precedentemente affidato alle Dott.sse Ginevra Albano e Velia Olini, dipendenti del CREA, in virtù del decreto del Commissario Straordinario prot. n. 0069589 del 21.07.2023 nel giudizio indicato in premessa, e, conseguentemente, la loro sostituzione, a decorrere dalla data del presente provvedimento.

Art. 2

La Dott.ssa Valeria Alfano, Primo Tecnologo del CREA in servizio presso l'Ufficio Affari Legali e contenzioso è incaricata, congiuntamente e disgiuntamente all'attuale Direttore Generale Dott.ssa Maria Chiara Zaganelli, della difesa e rappresentanza dell'Ente nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Nuoro R.G. n. 232/2023, con ogni facoltà necessaria alla tutela degli interessi del CREA, ivi compresa la sottoscrizione degli atti difensivi e il compimento di tutte le attività connesse e conseguenti.

Art. 3

Il Dott. Lorenzo Carella, Collaboratore di Amministrazione del CREA in servizio presso l'Ufficio Affari Legali e contenzioso, è incaricato di supportare il personale suindicato nello svolgimento dell'incarico di rappresentanza ed eventualmente partecipare alle Udienze e svolgere gli ulteriori incombeni previo rilascio di delega.

Art. 4

Restano validi ed efficaci il decreto del Commissario Straordinario prot. n. 0069589 del 21.07.2023, limitatamente alle parti non modificate dal presente provvedimento, tutti gli atti processuali e le attività già compiute dai precedenti incaricati sino alla data del presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Affari Legali e Contenzioso, ai dipendenti sostituiti e ai nuovi incaricati.

Art. 6

Il presente decreto è pubblicato secondo le disposizioni vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Prof. Andrea Rocchi